



CREDEMVITA

Regolamento del Fondo Interno Credemvita Orizzonte



Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 221.600.070 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemvita.it

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CREDEMVITA ORIZZONTE

Art.1 – Istituzione e denominazione del Fondo interno

Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente definita "Credemvita" o la "Compagnia") compagnia di assicurazione del Gruppo Credito Emiliano, ha istituito il Fondo interno "CREDEMVITA ORIZZONTE".

Il Fondo interno, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Credemvita e da quello dei partecipanti.

I proventi derivanti dalla gestione del Fondo interno, al netto di eventuali perdite e delle spese indicate al seguente art.5 non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel Fondo interno medesimo, che si configura quindi come "fondo ad accumulazione".

Il Fondo interno è suddiviso in quote e relative frazioni il cui valore viene pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it).

Con l'attribuzione delle quote al Contratto non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni della polizza, alcun diritto sulle quote stesse, sul Fondo interno o sugli investimenti operati dal medesimo.

Art.2 – Destinazione dei versamenti

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, destina i premi versati nel Fondo interno istituito da Credemvita.

Il patrimonio del Fondo interno viene investito con le modalità indicate dal successivo art. 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art.3 – Obiettivi e caratteristiche del Fondo interno

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo "flessibile", ha come obiettivo l'incremento del capitale investito tramite l'investimento in attivi diversificati e con una modalità di gestione flessibile volta a cogliere le opportunità offerte dai principali trend dei mercati finanziari.

Il grado di rischio del Fondo Interno è Medio Alto. Tale grado di rischio indica una medio-alta variabilità dei rendimenti del Fondo Interno.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura "flessibile" del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi analoga natura.

Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in titoli azionari, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio. Il Fondo può ridurre l'esposizione azionaria netta attraverso l'utilizzo di futures listati su indici azionari, al fine di mantenere la volatilità e il livello di rischio del portafoglio nel limite riportato successivamente.

Il portafoglio è composto prevalentemente da azioni di società dei mercati sviluppati, appartenenti a specifici settori (Biotech, Robotics, FinTech e Blockchain, Agricultural Technology, e altri).

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel fondo avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale.

Nel rispetto della natura flessibile del fondo, gli strumenti monetari e obbligazionari possono rappresentare fino al 50% del portafoglio.

Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo Interno.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in altre valute fino al 100% del portafoglio. L'esposizione al rischio di cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta in cui sono denominati gli investimenti.

Il Fondo può investire in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza.

Credemvita può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della “tesoreria”.

La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una misura di rischio alternativa, la “volatilità equivalente al VaR” (VEV), con un limite massimo pari al 14%.

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di “gestione di portafoglio di investimento” per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

Art.4 – Revisione contabile

Il “Rendiconto annuale sulla gestione” predisposto per il Fondo interno, è sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24/2/98 n. 58. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti all'art.3 del presente Regolamento del Fondo interno, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo interno alla fine di ogni esercizio.

Art.5 – Spese ed oneri a carico del Fondo interno

Sono a carico del Fondo interno le seguenti spese:

Tipologia	Importo percentuale annuo	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Commissioni di gestione	2,50% su base annua	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Spese di certificazione	Non predeterminato	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Spese di pubblicazione	Non predeterminato	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Interessi passivi	Non predeterminato	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Spese e oneri di intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza	Non predeterminato	Non predeterminato	Dal patrimonio del Fondo

È a carico del Fondo interno ogni altra spesa ed onere eventualmente dovuto per legge.

Le commissioni di gestione sono calcolate giornalmente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo interno stesso con periodicità mensile.

Gli OICR e/o ETF in cui il Fondo interno può investire non sono gravati da commissioni di entrata o uscita. Tali OICR e/o ETF possono essere gravati da commissioni di gestione che non possono superare l'1,5% annuo, da commissioni di performance e da altre spese previste dai rispettivi regolamenti.

Qualora il Fondo interno investa in OICR promossi, istituiti o gestiti da una società appartenente allo stesso gruppo della Compagnia - Gruppo Credito Emiliano - (c.d. OICR "collegati"), sul Fondo Interno non vengono applicate spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR "collegati" acquistati e/o venduti. Inoltre sulla parte di Fondo interno investito in OICR "collegati" vengono addebitate esclusivamente le commissioni di gestione individuate dall'impresa per il servizio di asset allocation degli OICR "collegati" e all'amministrazione dei contratti.

Art.6 – Criteri di valutazione del patrimonio

Per la determinazione dei prezzi da applicare agli strumenti finanziari presenti nel Fondo Interno si applicano i seguenti criteri di valutazione:

STRUMENTI FINANZIARI (compresi strumenti finanziari derivati)

Quotati: il prezzo è quello di chiusura così come determinato sul mercato di negoziazione.

Gli strumenti finanziari quotati che risultano:

- individualmente sospesi dalle negoziazioni;
- caratterizzati da prezzi scarsamente significativi a causa di volumi di negoziazione poco rilevanti e/o ridotta frequenza degli scambi;

sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati.

Non quotati: il prezzo è determinato svalutando ovvero rivalutando il costo di acquisto in base al presumibile valore di realizzo sul mercato.

QUOTE O AZIONI DI OICR / ETF

Il prezzo è determinato sulla base dell'ultimo valore pubblicato nelle modalità previste dalle rispettive società di gestione.

In caso di prolungata assenza di valori pubblicati il prezzo sarà determinato sulla base del presumibile valore di realizzo.

STRUMENTI MONETARI ED ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale; per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse.

Per le operazioni di pronti contro termine (ed assimilabili) si provvede a distribuire la differenza tra prezzo a pronti e quello a termine proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del Contratto.

Le disponibilità liquide e le posizioni debitorie sono valutate al loro valore nominale.

Per gli strumenti finanziari denominati in divise differenti dall'Euro verranno utilizzati i valori dei cambi BCE.

I proventi finanziari e i dividendi di pertinenza del Fondo interno verranno riconosciuti con la medesima fiscalità con cui sono stati percepiti dalla Compagnia, ovvero al netto delle imposte trattenute alla fonte dalle autorità fiscali; le quote di tali imposte eventualmente stornate o rimborsate andranno a beneficio degli assicurati e attribuite al Fondo interno al momento del relativo incasso. Nel caso in cui la Compagnia dovesse percepire crediti d'imposta, verranno riconosciuti al Fondo interno e, pertanto, andranno a beneficio degli assicurati.

Per gli OICR / ETF in cui il Fondo Interno può investire, di regola Credemvita non incassa, dalle società di gestione di tali strumenti finanziari, retrocessioni di commissioni di gestione. Nel caso in cui Credemvita percepisca retrocessioni di commissioni di gestione e/o riconoscimento di utilità, vengono riconosciute al Fondo Interno e, pertanto, vanno a beneficio degli assicurati, e vengono rappresentate nel rendiconto di gestione annuale. Tali commissioni di gestione e/o utilità vengono riconosciute al Fondo Interno in base al principio di cassa (nel primo calcolo del valore quota successivo all'incasso da parte di Credemvita).

Art.7 – Criteri di determinazione del valore unitario delle quote

7.1 Credemvita calcola giornalmente il valore unitario della quota del Fondo Interno dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno per il numero di quote in

circolazione, entrambi relativi al "Giorno di Riferimento" ("Giorno di Riferimento" è ogni giorno lavorativo).

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo interno sulla base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
- di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei Contraenti;
- delle particolari caratteristiche di eventuali attività finanziarie utilizzate per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali attività finanziarie;
- in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto del Fondo interno;

Credemvita potrà, e ciò nell'esclusivo interesse dei Contraenti, posticipare il "Giorno di Riferimento" nonché la determinazione del valore unitario della quota e/o del valore complessivo netto del Fondo interno per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.

7.2 Il primo valore unitario della quota del Fondo interno è fissato in 10,00 Euro.

7.3 Il valore complessivo netto del Fondo interno è calcolato con le modalità indicate all'art.6 del presente Regolamento.

7.4 Credemvita sospende il calcolo del valore unitario della quota per cause di forza maggiore laddove non sia possibile la compiuta e corretta determinazione della relativa quota. Terminati i predetti impedimenti, Credemvita si adopererà tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla cessazione della situazione di impedimento, per determinare, in buona fede, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione.

Credemvita ha, inoltre, la facoltà di sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo interno.

7.5 Il valore unitario della quota del Fondo interno è pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it) entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.

Art.8 – Modifiche al Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'introduzione di nuove normative primarie o secondarie comporteranno la conseguente modificazione del presente Regolamento del Fondo interno.

Il presente Regolamento del Fondo sarà, altresì, modificato in caso di variazione dei criteri gestionali.

In ogni caso sono escluse modifiche che comportino condizioni meno favorevoli per il Contraente.

Credemvita comunicherà tali modifiche ai Contraenti nei termini previsti dalla vigente normativa e provvederà a trasmetterle a IVASS.

Art.9 – Chiusura, liquidazione e fusione di un Fondo interno

9.1 – Chiusura del Fondo Interno

Credemvita può decidere la chiusura del Fondo Interno, e di conseguenza non accetterà ulteriori nuove sottoscrizioni e/o versamenti.

La decisione, che verrà pubblicata sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it), conterrà il motivo che ha portato alla chiusura del Fondo Interno e la data di effetto.

A seguito della chiusura del Fondo interno non potranno quindi essere attribuite ulteriori quote, ma esso rimarrà in essere fino alla sua liquidazione o fino a quando l'ultima quota non sarà liquidata.

9.2 – Liquidazione di un Fondo Interno

Credemvita, nell'esclusivo interesse del Contraente si riserva il diritto di rinunciare all'attività di gestione del Fondo Interno, ponendolo in liquidazione.

Tale facoltà potrà essere esercitata in caso di riduzione del patrimonio del Fondo interno tale da impedire oggettivamente un'efficiente gestione ovvero in caso di scioglimento della Compagnia.

A seguito della liquidazione del Fondo Interno, Credemvita liquiderà tutti gli investimenti e le attività del Fondo Interno medesimo.

In tal caso Credemvita provvederà ad inviare almeno 60 giorni prima della data prevista per la liquidazione una comunicazione al Contraente, mediante la quale illustrerà le motivazioni che hanno determinato la scelta di liquidazione, e potrà:

- indicare al Contraente i dettagli relativi al pagamento del controvalore delle quote attribuite al suo contratto che sono oggetto in liquidazione;
- indicare, in alternativa a quanto riportato al precedente punto, il Fondo interno avente profilo di rischio non superiore a quello del Fondo posto in liquidazione sul quale in assenza di diverse disposizioni del Contraente sarà reinvestito il controvalore delle quote attribuite al suo contratto che sono oggetto in liquidazione.
- In tal caso, entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente quella di liquidazione del Fondo, il Contraente potrà comunicare a Credemvita la volontà di effettuare il riscatto totale del Contratto o lo switch delle quote del Fondo interessato alla liquidazione verso altro Fondo interno disponibile per il Contratto. Per tali operazioni di riscatto o switch non sarà applicato alcun costo.

9.3 – Fusione tra Fondi Interni

Credemvita, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza gestionale, potrà procedere alla fusione tra Fondi interni con caratteristiche simili.

L'eventuale fusione tra Fondi interni verrà realizzata nell'esclusivo interesse del Contraente e con le seguenti finalità:

- raggiungere l'adeguatezza patrimoniale dei Fondi interni;
- migliorare il livello di efficienza nella gestione dei portafogli;
- ridurre i costi per il Contraente.

Le eventuali operazioni di fusione dovranno soddisfare in ogni caso le seguenti condizioni:

- similarità delle caratteristiche dei Fondi interni oggetto di fusione;
- omogeneità delle politiche d'investimento dei Fondi Interni oggetto di fusione;
- il passaggio dal Fondo Interno incorporato al Fondo Interno incorporante non comporterà oneri e spese per il Contraente;
- non si verificheranno soluzioni di continuità nella gestione del Fondo interno.

Nel caso di fusione tra Fondi interni, Credemvita provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, riportante le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall'operazione nonché i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio.